



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Analisi tematica dell'MVU sull'IFRS 9

Valutazione dello stato di
preparazione degli enti
all'applicazione dell'IFRS 9

BANKENTOEZICHT

Novembre 2017

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŲ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

Sintesi	2
1 Risultati complessivi dell'analisi tematica sull'IFRS 9	5
1.1 Risultati quantitativi dell'analisi tematica sull'IFRS 9	5
1.2 Risultati qualitativi dell'analisi tematica sull'IFRS 9	7
Siglaro	14

Sintesi

Un importante insegnamento tratto dalla crisi finanziaria riguarda il carattere considerato spesso troppo esiguo e troppo tardivo degli accantonamenti ottenuti dai modelli basati sulla rilevazione delle perdite sostenute previsti dai principi contabili bancari. Questa constatazione ha indotto i leader del G20 a raccomandare agli organismi di normazione contabile di valutare di modificare i principi sugli accantonamenti in modo da incorporare informazioni prospettiche nella stima delle perdite su crediti. In risposta a questo invito è stato quindi definito il nuovo principio contabile IFRS 9 per il trattamento in bilancio degli strumenti finanziari, con lo scopo di assicurare una più adeguata e tempestiva rilevazione degli accantonamenti. L'IFRS 9 introduce anche nuovi criteri di classificazione e misurazione; le attività finanziarie sono classificate in base al modello di business con cui sono gestite e alle caratteristiche dei flussi finanziari a cui danno origine.

L'IFRS 9, che avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, sostituirà il vigente principio contabile IAS 39. Data la complessità del nuovo principio e le sfide che la sua applicazione presumibilmente comporterà per gli enti creditizi, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ha deciso di condurre un'analisi tematica sull'IFRS 9 sia per gli enti significativi sia per gli enti meno significativi, inserendo questo esercizio fra le priorità di vigilanza per il 2016 e il 2017. L'analisi relativa agli enti creditizi significativi, concernente tutti gli enti creditizi significativi che utilizzano gli IFRS¹ per redigere il proprio bilancio, è stata svolta dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) sulla base delle informazioni fornite dagli enti nel primo trimestre del 2017, attraverso l'analisi della documentazione rilevante, i colloqui con i dirigenti delle banche e il dialogo di vigilanza per la comunicazione e la discussione dei risultati. La valutazione si è imperniata su quelle che sono considerate le migliori prassi a livello internazionale, stabilite negli orientamenti emessi dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall'Autorità bancaria europea (ABE). L'analisi tematica per gli enti meno significativi è stata condotta su un campione di banche e in stretta collaborazione tra la Vigilanza bancaria della BCE e le autorità nazionali competenti (ANC). Si è basata su un'autovalutazione che ha assunto come riferimento gli schemi dell'ABE e ha tenuto conto del principio di proporzionalità e delle specificità degli enti coinvolti. Gli obiettivi primari dell'analisi tematica per gli enti significativi e gli enti meno significativi sono: valutare lo stato di preparazione degli intermediari all'introduzione dell'IFRS 9, svolgere un'analisi di impatto sugli accantonamenti e promuovere la coerente applicazione del nuovo principio.

Il presente rapporto illustra i primi risultati quantitativi e qualitativi dell'analisi tematica sull'IFRS 9 per gli enti significativi e gli enti meno significativi.

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli enti significativi in uno stadio di applicazione avanzato (e pertanto in possesso dei dati più affidabili), a regime l'impatto negativo medio sul coefficiente patrimoniale regolamentare di CET1

¹ Salvo alcune eccezioni di seguito illustrate, cfr. paragrafo sull'ambito dell'analisi.

(capitale primario di classe 1) è stimato a 40 punti base. In base ai dati segnalati dagli enti meno significativi in uno stadio di preparazione avanzato, a regime l'impatto negativo medio sul CET1 ammonterebbe a 59 punti base. Questo risultato suggerisce che l'impatto prudenziale dell'IFRS 9 sarà probabilmente maggiore per le banche che applicano il metodo standardizzato (standardised approach, SA) rispetto a quelle che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings based, IRB) per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito².

Oltre all'impatto quantitativo, il rapporto fornisce una sintesi dei principali risultati qualitativi dell'analisi tematica per gli enti significativi e gli enti meno significativi con riferimento a diverse aree identificate come altamente rilevanti ai fini del processo di applicazione dell'IFRS 9. La conclusione generale è che alcuni enti presentano ancora un margine di miglioramento prima di raggiungere livelli qualitativi elevati nell'applicazione dell'IFRS 9. Nel complesso, è emerso che gli enti significativi di maggiori dimensioni si trovano in uno stato di preparazione più avanzato rispetto a quelli di minori dimensioni. L'aspetto ritenuto più impegnativo è la misurazione delle riduzioni di valore, che richiede modifiche significative ai sistemi e ai processi interni degli enti. Ciò nondimeno, gli intermediari hanno riscontrato difficoltà anche nella classificazione e nella misurazione degli strumenti finanziari. L'analisi tematica per gli enti significativi e gli enti meno significativi ha messo in luce che la vasta maggioranza delle banche lavora intensamente all'applicazione dell'IFRS 9. Molte hanno già completato la mappatura degli strumenti finanziari a fini di classificazione e misurazione e si avvalgono dei modelli interni disponibili come punto di partenza per applicare il nuovo quadro di riferimento in materia di riduzioni di valore per le perdite attese su crediti. Malgrado i loro sforzi, molti enti devono ancora rafforzare la governance dei modelli basati sulla rilevazione delle perdite attese su crediti e migliorare le proprie politiche contabili, che spesso risultano troppo vaghe. Vanno ad esempio migliorati il test sui flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati (solely payments of principal and interest, SPPI) e la definizione di default a fini contabili. Analogamente, occorrono ulteriori passi avanti per quanto riguarda la valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito (significant increase in credit risk, SICR), l'inclusione di informazioni prospettiche nella misurazione delle perdite attese su crediti, la validazione e i test retrospettivi. In molti casi vi è ancora margine per allineare le definizioni contabili con quelle regolamentari. Inoltre, gli enti sono ancora impegnati a integrare gli orientamenti dell'ABE sulle ECL nelle rispettive politiche e procedure.

² Sulla base delle informazioni quantitative trasmesse dagli intermediari, ci si attende che l'impatto medio sul CET1 sia maggiore per gli enti meno significativi. Una possibile spiegazione è data dall'utilizzo predominante da parte degli enti meno significativi del metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito. Con estrema semplificazione, se due intermediari presentano lo stesso livello di rischio nelle loro esposizioni, lo stesso incremento degli accantonamenti contabili determinerebbe un impatto sul CET1 maggiore per i portafogli ai quali si applica il metodo standardizzato rispetto a quello che si avrebbe per i portafogli ai quali si applica il metodo IRB, in ragione del trattamento prudenziale degli accantonamenti contabili (ipotizzando che l'ente con metodo IRB presenti una differenza negativa tra gli accantonamenti e le perdite attese e che questa sia quindi già stata dedotta dal CET1). Tale differenza tra gli accantonamenti contabili ai sensi dello IAS 39 e la stima prudenziale delle perdite attese per i portafogli ai quali si applica il metodo IRB assorbirà (in tutto o in parte) l'impatto sul CET1 determinato dall'aumento degli accantonamenti contabili in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, a differenza di quanto avverrebbe per i portafogli ai quali si applica il metodo standardizzato.

Il perimetro di questo esercizio di vigilanza comprende 106³ enti significativi che redigono il proprio bilancio in conformità con gli IFRS al massimo livello di consolidamento e sono soggetti alla vigilanza diretta della BCE. A supporto di questo esercizio la Vigilanza bancaria della BCE e le ANC hanno formulato linee guida in cui definiscono aspettative di vigilanza e criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione degli enti significativi, al fine di consentire un esame coerente dello stato di preparazione delle banche all'introduzione dell'IFRS 9 e sostenerne l'applicazione. Successivamente sono state predisposte linee guida metodologiche semplificate per gli enti meno significativi ad uso delle ANC, tenendo conto delle specificità di questi enti. L'analisi tematica per gli enti meno significativi è stata condotta su un campione di 77 banche in stretta collaborazione tra la Vigilanza bancaria della BCE e le ANC.

La prima fase dell'esercizio per gli enti significativi ha interessato le banche pronte per la valutazione nel primo trimestre del 2017. Gli enti che non erano pienamente preparati hanno ricevuto una lettera di monito durante il primo trimestre del 2017 e saranno sottoposti a valutazione da parte dei GVC entro il 30 novembre 2017. I risultati e le azioni correttive richieste saranno comunicati agli enti; i GVC daranno seguito ai punti in sospeso nel corso del 2018. Peraltro, si sono già tenuti dialoghi di vigilanza con le banche sottoposte a valutazione (parziale o integrale) nell'ambito dell'analisi tematica, e questi hanno ampiamente confermato i risultati emersi. Per tutti gli aspetti considerati nell'analisi tematica concernente gli enti significativi, è stato tuttavia osservato che gli intermediari hanno compiuto progressi in seguito alla discussione dei risultati individuali. I miglioramenti di maggior rilievo sono stati individuati per un limitato numero di enti in materia di governance e, a seguire, di modello di business, test SPPI e definizione di default. Vari enti hanno anche segnalato miglioramenti nella metodologia SICR e nella misurazione delle ECL. Nondimeno numerosi aspetti riguardanti l'applicazione dell'IFRS 9 vanno ancora risolti. Si seguiranno con attenzione i progressi realizzati dagli enti nell'attuazione del nuovo principio.

³ L'analisi tematica sull'IFRS 9 è svolta al massimo livello di consolidamento. Alcuni enti significativi sono stati esentati dall'esercizio per i seguenti motivi: 1) utilizzano i GAAP nazionali anziché gli IFRS; 2) sono filiazioni di enti significativi o succursali; 3) sono oggetto di esenzioni individuali in base a fattori idiosincratici (ad esempio in seguito a operazioni di fusione).

1 Risultati complessivi dell'analisi tematica sull'IFRS 9

Come ci si attendeva, l'applicazione del nuovo principio contabile si configura particolarmente complessa e gli enti stanno compiendo sforzi considerevoli per giungere adeguatamente preparati alla data di prima applicazione. Sulla base dei primi risultati dell'analisi tematica è chiaro che alcuni intermediari presentano ancora un margine di miglioramento. Questo non riguarda soltanto il quadro di riferimento in materia di riduzioni di valore, che rende necessarie modifiche significative nei sistemi e nei processi interni; molti enti non hanno raggiunto il livello minimo richiesto neppure per gli altri aspetti connessi alla classificazione e alla misurazione degli strumenti finanziari. Il nuovo quadro di riferimento per la rilevazione delle perdite attese è generalmente ritenuto la parte più ostica del principio dell'IFRS 9 poiché comporta l'esigenza di un significativo potenziamento del ruolo della funzione di gestione dei rischi, della disponibilità dei dati e del giudizio degli esperti a fini contabili. Ciò richiede una governance forte e processi interni chiari.

Nel complesso si è osservato che il grado di preparazione varia fra gli enti esaminati. Pertanto, gli enti significativi ritenuti in ritardo nell'applicazione dell'IFRS 9 rispetto agli intermediari comparabili sono stati destinatari di una lettera nel primo trimestre del 2017, nella quale si ponevano in risalto i principali elementi di criticità concernenti lo stato di avanzamento dei preparativi e si richiedeva la redazione di un piano di azione. Dal dialogo condotto con il settore in diverse occasioni è emerso chiaramente che questa iniziativa, così come l'avvio della stessa analisi tematica, ha contribuito a rendere più consapevoli gli enti delle problematiche connesse all'applicazione del nuovo principio. Molti enti hanno quindi adottato misure correttive e dedicato maggiori risorse al progetto.

1.1 Risultati quantitativi dell'analisi tematica sull'IFRS 9

Nell'ambito dell'analisi sono state raccolte anche le stime degli enti riguardo al potenziale impatto quantitativo e agli effetti corrispondenti sui requisiti patrimoniali dell'IFRS 9 alla sua prima applicazione, sulla base dei dati disponibili al primo trimestre 2017. L'impatto quantitativo medio stimato per gli enti significativi vigilati oggetto dell'analisi tematica è sostanzialmente in linea con i risultati ottenuti per il campione di enti considerato dal secondo studio di impatto dell'ABE sull'IFRS 9⁴ pubblicato il 13 luglio 2017. Se si considerano soltanto gli enti significativi più preparati del campione corrispondente, l'impatto negativo medio dell'IFRS 9 sul coefficiente di CET1 è pari a regime a 40 punti base⁵. Tale impatto risulta inferiore a quello medio relativo all'intero campione degli enti significativi coinvolti nell'indagine tematica.

⁴ Cfr. [EBA Report on results from the second EBA Impact Assessment of IFRS 9](#).


⁵ La media include soltanto gli enti che hanno segnalato un impatto negativo.

Grafico 1

IFRS 9 - Valutazione quantitativa: impatto sul coefficiente di CET1 per gli enti significativi⁶

Impatto per fasce relativo agli enti in uno stadio di preparazione più avanzato

(unità di misura: punti base; ordinate: percentuale di enti; ascisse: impatto sul coefficiente di CET 1)



Fonte: schemi di segnalazione delle informazioni quantitative compilati dagli enti.

Alla luce del fatto che le prove di stress di vigilanza in programma per il 2018 terranno conto per la prima volta dell'IFRS 9, la Vigilanza bancaria della BCE incoraggia gli enti a destinare risorse appropriate all'esercizio, anche al fine di assicurare che le richieste di dati possano essere elaborate in maniera efficiente e accurata in base a quanto previsto dalla metodologia della prova di stress.


⁶ Gli intervalli rappresentati si riferiscono all'impatto totale derivante dall'applicazione dell'IFRS 9, ovvero sia dalla classificazione e misurazione sia dalla rilevazione dell'ECL. L'impatto positivo presentato nel grafico è connesso principalmente agli effetti derivanti dalla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari in conformità con le nuove regole contabili nel quadro dell'IFRS 9.

Grafico 2

IFRS 9 - Valutazione quantitativa: impatto sul coefficiente di CET1 per gli enti meno significativi

Impatto per fasce relativo agli enti meno significativi in uno stadio di preparazione più avanzato

(unità di misura: punti base; ordinate: percentuale di enti; ascisse: impatto sul coefficiente di CET1)



Fonte: schemi di segnalazione delle informazioni quantitative compilati dagli enti meno significativi.

Nel caso degli enti meno significativi e considerando soltanto gli intermediari del campione che si trovano in uno stadio di preparazione avanzato, l'impatto negativo medio dell'IFRS 9 sul coefficiente CET1 ammonterebbe a regime a 59 punti base⁷. Al pari degli enti significativi, l'impatto è inferiore a quello medio relativo all'intero campione, mentre l'impatto più significativo è determinato dai nuovi requisiti in materia di riduzione di valore.

1.2 Risultati qualitativi dell'analisi tematica sull'IFRS 9

Per gli enti significativi l'analisi tematica si è incentrata su nove ambiti individuati come estremamente rilevanti ai fini di un'adeguata attuazione dell'IFRS 9. Questo rapporto fornisce una sintesi delle conclusioni, considerando ciascuno di questi ambiti e mettendo in luce alcune delle migliori prassi osservate. Per gli enti significativi i risultati si basano sulla valutazione svolta nel primo trimestre del 2017, nella quale si tiene conto anche dell'esito del dialogo di vigilanza condotto con i singoli intermediari fino a metà luglio dello stesso anno. Per gli enti meno significativi i risultati si basano sulla valutazione effettuata su 77 intermediari.

A tale proposito, va rilevato che tutti gli aspetti affrontati nel rapporto possono essere stati oggetto di miglioramenti nel frattempo. Le autorità di vigilanza seguono costantemente le iniziative intraprese dagli enti creditizi per l'applicazione del nuovo principio contabile, in particolare quelle relative alle raccomandazioni su problematiche specifiche individuate durante la valutazione.

⁷ La media include soltanto gli enti che hanno segnalato un impatto negativo.

La maggior parte dei rilievi riguarda sia gli enti significativi sia quelli meno significativi. I casi in cui si sono osservate differenze rilevanti fra i risultati delle due categorie sono esplicitamente menzionati nel rapporto.

1.2.1 Governance, processi, sistemi e informativa

Nel complesso, gli enti creditizi stanno lavorando intensamente all'adeguamento dei processi per l'IFRS 9 e stanno investendo considerevolmente nello sviluppo dei sistemi informatici. I piani di progetto sono stati giudicati perlopiù ampiamente adeguati, poiché coinvolgevano tutti i livelli dirigenziali e tutte le unità organizzative pertinenti (soprattutto rischi, finanza, linee di attività, informatica e revisione interna). Ove i risultati della valutazione non siano stati sufficienti, gli enti sono stati incoraggiati a migliorare la governance del progetto, rimarcando l'importanza cruciale del coinvolgimento e della responsabilità dell'organo di amministrazione. Altri ambiti di miglioramento sono la disponibilità e la qualità della documentazione interna relativa alla metodologia per il calcolo delle ECL e alle politiche in materia di informativa. Su quest'ultimo punto si sono osservati miglioramenti per alcuni enti a seguito del dialogo di vigilanza.

Infine, ci si attende che siano messi in atto processi rigorosi di governance e di controllo interno per la valutazione dei venditori esterni, soprattutto nel caso degli intermediari di minori dimensioni, dato il loro maggiore ricorso a tali soggetti per prodotti quali modelli, dati e scenari. I prodotti forniti da terzi dovrebbero rispecchiare il profilo di rischio dell'ente ed essere da questo ben compresi.

1.2.2 Valutazione dei modelli di business a fini di classificazione degli strumenti finanziari

Gran parte degli enti significativi ha elaborato progetti di politiche interne e ha predisposto procedure adeguate per la valutazione dei modelli di business al fine di classificare gli strumenti finanziari in base ai nuovi criteri. Inoltre, la maggioranza degli enti ha già eseguito una mappatura iniziale degli strumenti finanziari / dei portafogli esistenti in base ai modelli di business individuati.

Tuttavia, in alcuni casi i progetti di politiche interne che definiscono le regole di classificazione degli strumenti finanziari in base ai modelli di business sembrano essere piuttosto vaghi, lasciando margini di interpretazione eccessivi. Nonostante alcuni intermediari abbiano già posto rimedio a queste carenze, gran parte degli enti deve ancora lavorare a questo aspetto. In particolare, si è osservato che in diversi casi le politiche di valutazione dei modelli di business mancavano di un chiaro collegamento con la governance, i meccanismi di remunerazione e la gestione dei rischi dell'ente. Un altro aspetto che le politiche contabili dovrebbero affrontare con maggiore precisione è la riclassificazione degli strumenti finanziari determinata dalla modifica del modello di business.

Infine, è ancora necessario definire con maggior chiarezza il livello delle vendite di strumenti finanziari da considerare occasionale o irrilevante.

1.2.3 Classificazione e misurazione: test SPPI

La maggior parte degli enti significativi ha predisposto processi standardizzati per svolgere il test SPPI teso ad appurare se i flussi di cassa generati da uno strumento finanziario siano costituiti esclusivamente da pagamenti di capitale e interessi maturati. Effettuare il test SPPI è necessario ai fini della classificazione degli strumenti finanziari al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (fair value through other comprehensive income, FVOCI). Questi processi standardizzati spesso consistono in griglie di verifica e alberi decisionali dettagliati che sono stati elaborati internamente o da consulenti esterni.

Alcuni enti, sia significativi sia meno significativi, non dispongono di una chiara definizione del test di benchmark necessario per valutare se gli strumenti finanziari con un valore temporale del denaro modificato soddisfino il criterio SPPI. Si stanno seguendo con attenzione i progressi realizzati al riguardo. In generale ci si attende che gli enti siano dotati di un processo standardizzato per valutare e individuare nei loro sistemi gli strumenti finanziari con caratteristiche critiche di SPPI.

1.2.4 Riduzione di valore: definizione di default ai fini dell'IFRS 9

Nel complesso, gli enti significativi applicano una definizione coerente di default sia ai fini della gestione interna del rischio di credito sia ai fini dell'IFRS 9. Inoltre, gli intermediari stanno allineando la definizione contabile e la definizione prudenziale di default, benché alcuni debbano ancora compiere progressi al riguardo. A tale proposito, si incoraggia l'adozione della definizione di esposizione deteriorata fornita dall'ABE ai fini della gestione interna dei rischi e dell'informativa finanziaria al pubblico⁸. Uno degli ambiti in cui gli enti possono conseguire miglioramenti è la definizione di soglie di rilevanza coerenti per l'individuazione del default, per quanto si registri, in generale, l'impegno ad allineare tali soglie a quelle applicabili a fini prudenziali⁹. Allo stesso modo, gli enti dovrebbero definire in maniera più precisa le condizioni per il trasferimento delle esposizioni dallo stadio di rischio 3 (esposizioni oggetto di una riduzione di valore), ivi compresa la potenziale definizione dei periodi per il rientro in bonis in linea con la regolamentazione prudenziale applicabile dell'UE¹⁰.

⁸ Cfr. [Linee guida per le banche sui crediti deteriorati \(NPL\)](#).

⁹ EBA Draft Regulatory Technical Standards 2016/06 on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti ai fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2.5 Riduzione di valore: valutazione del SICR

A ogni data contabile di riferimento gli enti devono valutare se si sia verificato un aumento significativo del rischio di credito (SICR) rispetto alla data della rilevazione iniziale dello strumento finanziario. Tale valutazione è finalizzata a determinare se le perdite attese su crediti siano misurate come perdite attese lungo tutta la vita del credito, ossia se tali esposizioni debbano essere trasferite dallo stadio di rischio 1 allo stadio di rischio 2 delle riduzioni di valore. La valutazione del SICR dovrebbe tenere conto di indicatori quantitativi e qualitativi.

La maggior parte degli enti significativi e meno significativi fa ricorso soprattutto a indicatori di tipo quantitativo. La variazione relativa della probabilità di default (PD) costituisce il principale criterio, in aggiunta alla variazione assoluta della PD, in base al quale determinare l'eventuale verificarsi di un SICR. Secondo le aspettative dell'autorità di vigilanza il passaggio di una posizione alle esposizioni sotto osservazione, il riconoscimento di misure di concessione o il criterio degli importi scaduti da più di 30 giorni devono essere considerati dagli intermediari come indicatori di backstop. I risultati dell'analisi tematica condotta per gli enti significativi e gli enti meno significativi confermano che alcuni intermediari si stanno conformando a tali aspettative. Un aspetto al quale andrebbe dedicata maggiore attenzione da parte degli enti è la definizione di regole chiare e di potenziali periodi di osservazione ai fini del passaggio delle esposizioni dallo stadio di rischio 2 allo stadio 1.

In aggiunta, è nelle intenzioni di alcuni enti significativi e meno significativi ricorrere alla deroga del "basso rischio di credito", in base alla quale l'intermediario può ipotizzare che il rischio di credito associato a uno strumento finanziario non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale se lo strumento finanziario sia ritenuto a "basso rischio di credito" alla data di riferimento del bilancio. Si raccomanda tuttavia che tali deroghe siano ben documentate, motivate e, nel caso delle esposizioni creditizie, limitate.

1.2.6 Riduzione di valore: inclusione di informazioni prospettiche nel modello per il calcolo delle riduzioni di valore basato sulla rilevazione delle ECL

La maggioranza degli enti integrerà informazioni prospettiche nel modello per il calcolo delle riduzioni di valore basato sulla rilevazione delle ECL facendo riferimento a più scenari. Gran parte degli intermediari ricorrerà a un orizzonte di tre anni per le previsioni delle informazioni mentre un'altra parte rilevante di intermediari utilizzerà un orizzonte compreso fra tre e cinque anni. È importante che tali informazioni siano limitate a un orizzonte ragionevole al fine di promuovere l'attendibilità delle previsioni. In relazione all'eventuale necessità di miglioramenti sul tema, rivestono massima rilevanza gli aspetti di governance relativi alle informazioni prospettiche, poiché la documentazione interna riguardante il loro utilizzo è risultata insufficiente per un numero considerevole di intermediari. Inoltre, alcuni enti intendono ricorrere solo a poche variabili macroeconomiche, come il prodotto interno lordo (PIL), ma non hanno individuato ulteriori informazioni prospettiche che

potrebbero essere considerate rilevanti ai fini della misurazione delle ECL a un livello più granulare.

La determinazione della valutazione delle garanzie reali può svolgere un ruolo centrale nel calcolo degli accantonamenti per riduzione di valore nell'ambito del modello basato sulla rilevazione delle ECL, in particolare nei casi in cui ci si attende che il realizzo della garanzia si verifichi in un qualche momento futuro. Gli enti dovrebbero pertanto esercitare un sufficiente grado di cautela che rispecchi l'incertezza insita nel realizzo della garanzia. Ad esempio, dato il rischio di esecuzione intrinseco nell'attività di realizzo, gli enti dovrebbero esaminare con molta attenzione i casi in cui la parte garantita dell'esposizione aumenta nel tempo. Tali casi andrebbero comprovati da solide evidenze che dimostrino la sostenibilità dell'aumento delle valutazioni, come altresì illustrato nelle linee guida della BCE sugli NPL con riguardo ai beni immobili¹¹.

Soprattutto per gli enti meno significativi, che tendono a utilizzare informazioni prospettiche e scenari macroeconomici elaborati da venditori esterni, è importante sottolineare la necessità di assicurare che gli scenari siano adeguati al modello di business e al profilo dell'esposizione al rischio di credito dell'ente. Al momento sono pochi gli enti meno significativi che utilizzano l'analisi macroeconomica interna per la definizione degli scenari. Inoltre, l'eventuale ricorso al giudizio degli esperti andrebbe spiegato e ben documentato. È altresì importante che eventuali scostamenti derivanti dalla considerazione del giudizio degli esperti da parte degli enti significativi e meno significativi si muovano nella stessa direzione delle previsioni quantitative.

1.2.7 Riduzione di valore: validazione e test retrospettivi

Per la quasi totalità degli enti si osservano margini di miglioramento nello sviluppo di un processo adeguato e attendibile per la validazione e per i test retrospettivi nell'ambito dei modelli basati sulla rilevazione delle ECL previsti dall'IFRS 9. Talune lacune sono state individuate a livello della funzione di validazione, come la mancanza di indipendenza dalla struttura incaricata dello sviluppo del modello, la non chiara definizione di ruoli e responsabilità e la carenza di risorse e competenze tecniche. Sono state rilevate inoltre carenze nel quadro di riferimento della validazione, come l'assenza di una chiara distinzione tra le componenti del modello (progettazione/dati di input/output). Tuttavia, per gli enti significativi si sono riscontrati, a seguito del dialogo di vigilanza, alcuni miglioramenti nell'ambito del processo e della relativa documentazione.

L'indagine sugli enti meno significativi ha mostrato che per questi intermediari è ancora in corso lo sviluppo di un quadro di riferimento per la validazione e i test retrospettivi. Gli enti meno significativi intendono sottoporre i modelli a validazione e a test retrospettivo con cadenza annuale.

¹¹ Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), Vigilanza bancaria della BCE, marzo 2017.

Tutti gli enti che hanno presentato elementi di debolezza nelle strutture incaricate della validazione e dei test retrospettivi sono fortemente incoraggiati ad assegnare a tali aree personale sufficientemente qualificato, al fine di assicurare l'adozione dei relativi processi a partire dal 2018. Oltre a ciò, gli intermediari dovrebbero disporre della documentazione completa riguardante il quadro di riferimento e il processo di validazione. Le analisi periodiche dovrebbero assicurare che le ipotesi alla base del modello continuino a essere valide e che le nuove informazioni disponibili siano prese in considerazione.

1.2.8 Riduzione di valore: calcolo delle ECL lungo la vita del credito

Ci si attende che tutti gli enti si conformino agli orientamenti dell'ABE sulle ECL¹², sebbene la maggior parte degli intermediari non abbia ancora recepito gli orientamenti in un manuale contenente le politiche interne.

Tutti gli intermediari che utilizzano modelli IRB a fini prudenziali stanno sviluppando modelli contabili ai sensi dell'IFRS 9 basati sui parametri di PD, perdita in caso di default (loss given default, LGD) ed esposizione al momento del default (exposure at default, EAD), sfruttando principalmente i modelli prudenziali esistenti. Peraltro, gli enti dovrebbero assicurare che le differenze tra i modelli IRB e i requisiti dei modelli previsti dall'IFRS 9 siano adeguatamente gestite tramite i necessari aggiustamenti. – Molti intermediari otterranno la stima delle PD lungo la vita del credito a partire dalle PD nell'orizzonte di un anno, utilizzando metodologie comunemente accettate come ad esempio le matrici di migrazione. In relazione ai parametri LGD ed EAD, gli enti si trovano in una fase meno avanzata dello sviluppo dei modelli, con particolare riguardo all'integrazione di informazioni prospettiche. Va tenuto presente che i casi di ECL pari a zero dovrebbero essere rari, anche per le esposizioni con basso rischio di credito.

1.2.9 Riduzione di valore: ulteriori considerazioni sui portafogli ai quali si applica il metodo standardizzato

Come ci si attendeva, gli enti dotati di modelli IRB approvati dall'autorità di vigilanza dispongono in linea generale di un adeguato bagaglio di esperienza e competenze in campo di modellizzazione anche per il trattamento dei portafogli a cui viene attualmente applicato il metodo standardizzato. Per gli intermediari che utilizzano soltanto quest'ultimo metodo, invece, le principali difficoltà nell'attuazione dell'IFRS 9 sono costituite dallo sviluppo del quadro di riferimento per la rilevazione delle ECL. Tali difficoltà riguardano in particolare gli enti meno significativi, i quali applicano solitamente il metodo standardizzato per il rischio di credito. Gli intermediari hanno individuato nella mancanza di dati (storici), di risorse e di competenze tecniche in campo di modellizzazione il principale aspetto di complessità nella definizione del

¹² Orientamenti ABE/GL/2017/06 in materia di prassi di gestione del rischio di credito e di contabilizzazione delle perdite attese su crediti.

quadro di riferimento per la rilevazione delle ECL. In alcuni casi si ricorre al giudizio degli esperti per validare o modificare i parametri utilizzati per la stima delle ECL. Un ultimo punto di attenzione è rappresentato dal ruolo ricoperto dal giudizio degli esperti nel trattamento dei portafogli con bassi livelli di default.

Siglarlo

CET1	common equity tier 1 (capitale primario di classe 1)	IFRS	International Financial Reporting Standard (principio internazionale di rendicontazione finanziaria)
EAD	exposure at default (esposizione al momento del default)	IRB	internal ratings-based (basato sui rating interni)
ABE	Autorità bancaria europea	LGD	loss given default (perdita in caso di default)
BCE	Banca centrale europea	PD	probabilità di default
ECL	expected credit losses (perdite attese su crediti)	SA	standardised approach (metodo standardizzato)
PIL	prodotto interno lordo	SICR	significant increase in credit risk (aumento significativo del rischio di credito)
FLI	forward-looking information (informazioni prospettiche)	SPPI	solely payments of principal and interests (esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati)
FVOCI	fair value through other comprehensive income (fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)	MVU	Meccanismo di vigilanza unico
IAS	International Accounting Standard (principio contabile internazionale)		

© Banca centrale europea, 2017

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

I dati contenuti in questo rapporto sono aggiornati al 15 luglio 2017.

ISBN 978-92-899-3093-2 (pdf)
DOI 10.2866/077765 (pdf)
Numero di catalogo UE QB-05-17-040-IT-N (pdf)